

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA N 1/2023

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute";

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

VISTO il par. 1.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario il quale dispone: *“Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”*;

VISTA la legge n. 24 del 2017 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*;

VISTA la legge n. 3 del 2018 rubricata *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

VISTA la legge del 1° febbraio 2006, n. 43 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”*;

VISTA la legge n. 145 del 2018 che all’art. 1, commi 537 e 538, ha previsto l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento tenuti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

VISTO il comma 4-bis, dell’art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede *“che fermo restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019;

VISTO l’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n.34, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2023, n.56, recante: *“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”*, il quale ha aggiunto

Commissione nazionale per la formazione continua

all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis, il comma 4-ter, che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi nel citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”*.

VISTA la nota Prot. n. 1325/2020 della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con la quale il presidente Alessandro Beux ha chiesto alla Commissione nazionale per la formazione continua chiarimenti circa la sottoposizione all'obbligo ECM dei professionisti iscritti negli elenchi speciali del TSRM -PSTRP istituiti con legge n. 145 del 2018;

VISTA la delibera sull'assolvimento dell'obbligo ECM da parte degli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 del D.M 9 agosto 2019, adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella riunione del 24 marzo 2022;

VISTA la sentenza del T.A.R. Lazio, pubblicata in data 20 dicembre 2022 (N. 17145/2022 Reg. Prov. Coll., N. 05718/2022 REG. RIC), che dichiara l'illegittimità della suddetta delibera “nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all'art. 5 del D.M 9 agosto 2019 - e solamente a tali massofisioterapisti – dall'obbligo di ECM a far data 01.01.2023”.

CONSIDERATO che gli iscritti agli elenchi speciali di cui all'art. 1 del D.M 9 agosto 2022 sono sottoposti all'obbligo ECM a far data dal 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto dalla delibera del 24 marzo 2022;

VALUTATA la necessità di adeguare la traccia elettronica comune a livello nazionale e regionale per consentire l'inserimento nei sistemi ECM di eventi rivolti ai massofisioterapisti di cui all'art. 5 del D.M. 9 agosto 2019;

TENUTO CONTO della necessità di prevedere una disciplina uniforme in materia di obbligo ECM per gli iscritti agli elenchi speciali di cui al D.M. 9 agosto 2019;

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA

1. Di integrare la delibera del 24 marzo 2022 con il seguente punto “Gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 sono sottoposti all’obbligo ECM a far data 01.01.2023.”.
2. Sono sottoposti all’obbligo ECM anche i massofisioterapisti iscritti con riserva agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 a far data dal 01.01.2023.
3. Per i professionisti di cui alla presente delibera l’obbligo formativo individuale è ridotto nella misura di 1/3 con riferimento al triennio 2023/2025.
4. Per consentire l’applicazione della presente delibera e l’adeguamento della traccia elettronica comune, le disposizioni di cui sopra sono comunicate ai singoli Enti accreditanti regionali e agli altri utenti del sistema ECM.
5. Nelle more dell’adeguamento della traccia elettronica comune, gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 potranno inserire, autonomamente, all’interno del portale Co.ge.a.p.s, i crediti ECM acquisiti a decorrere del 01.01.2023, che non siano già stati trasmessi dai provider.

Roma, 08/11/2023

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)

Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)